

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO ACCADEMICO**

Il Presidente

- VISTA** la Legge 21.12.1999 n. 508;
VISTO il DPR 28.02.2003 n. 132;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Bari;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 11.12.2013;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 31.01.2014;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 14 febbraio 2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 26.02.2014 ;

adotta il seguente Regolamento

Titolo I - Delle adunanze

Art. 1. Composizione del Consiglio.

1. La composizione del Consiglio è disciplinata dall'art. 29 dello Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti.
2. In caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato di uno o più Professori membri del Consiglio Accademico, si procede alla designazione del Professore immediatamente susseguente per numero di preferenze ottenute nella consultazione elettorale.
3. Laddove dovesse dimettersi la metà più uno della componente Docente, si dovrà procedere a nuove elezioni. In tutti gli altri casi si procede ad elezioni suppletive.
4. In caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato di uno o più Studenti membri del Consiglio Accademico, la Consulta degli Studenti provvede a nuova designazione entro il termine di giorni 15.
5. I Consiglieri subentranti ai sensi dei commi precedenti restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Accademico.

Art. 2. Convocazione.

1. Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno una volta ogni mese per svolgere i compiti attribuitigli dall'art. 29 dello Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti.



CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI»

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

2. Potrà essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando almeno 4 membri ne faccia motivata richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione (tanto ordinaria quanto straordinaria del Consiglio Accademico) è disposta dal Direttore mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento e contestuale notifica telefonica da effettuarsi unicamente al Consigliere; ove la notifica telefonica abbia esito negativo, il Direttore procede mediante telegramma.
4. La convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno; nell'O.d.G. deve essere obbligatoriamente compresa la voce 'Varie ed eventuali'.
5. Ciascun Consigliere può proporre al Direttore di inserire uno specifico argomento nell'Ordine del Giorno della seduta successiva; tale richiesta deve essere prodotta in tempi utili rispetto alla convocazione.
6. La convocazione viene recapitata a tutti i componenti del Consiglio Accademico almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
7. Saranno acclusi alla convocazione le relazioni e gli elaborati relativi agli argomenti all'ordine del giorno, come specificato al successivo art. 3.
8. Ove ciò fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio Accademico potrà essere disposta dal Direttore secondo quanto enunciato dal comma 3 del presente articolo, almeno 48 ore prima della riunione; in tal caso, la convocazione è integrata dalla documentazione di cui all'Art. 3 mediante posta elettronica o fax.
9. Il Consiglio può autoconvocarsi a nuova data durante una seduta. In questo caso si prescinde dai tempi di preavviso, ferme restando le modalità di convocazione per i Consiglieri assenti.
10. Copia della convocazione è affissa all'albo dell'Istituzione e in area dedicata del sito web del Conservatorio.

Art. 3. Documentazione.

1. L'Amministrazione trasmette ai Consiglieri, con congruo anticipo sulle sedute, tutta la documentazione utile all'acquisizione di ogni necessario ed opportuno elemento di giudizio sulla materia in discussione.
2. La preventiva disponibilità dei testi è imprescindibile nel caso in cui all'ordine del giorno sia prevista la trattazione di piani, programmi e atti regolamentari.
3. All'inizio della seduta deve comunque essere a disposizione di ogni componente, l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare, con l'indicazione, ove esista, del parere sommario di eventuali soggetti o commissioni istruttorie.
4. Resta fermo il diritto di ogni Consigliere di accedere e prendere visione preventiva delle singole pratiche, che devono comunque essere predisposte con almeno due giorni di anticipo sulla data di riunione del Consiglio stesso presso l'ufficio protocollo.

Art. 4. Sedute del Consiglio.



1. Le adunanze del Consiglio Accademico sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti.
2. In caso di assenza del Direttore, l'adunanza è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio.
3. Alle adunanze del Consiglio Accademico possono partecipare esclusivamente gli aventi diritto, salvo quanto previsto nel comma successivo; la presenza di persone estranee rende illegittime le deliberazioni adottate.
4. Su proposta del Direttore (o a maggioranza dei Consiglieri presenti) possono intervenire alle adunanze soggetti estranei, la cui presenza sia tuttavia ritenuta utile o opportuna in relazione alla materia di volta in volta trattata. Queste persone debbono allontanarsi al momento della deliberazione.
5. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Direttore o di almeno 3 componenti il Consiglio, proposte di modificazione dell'ordine di trattazione degli argomenti; queste proposte devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio Accademico.
6. In apertura di seduta il Direttore, o almeno 3 componenti il Consiglio, o la componente studentesca interna, può chiedere che argomenti particolarmente urgenti non compresi nell'ordine del giorno siano inseriti fra le 'Varie ed eventuali'. Il Consiglio Accademico deve deliberare all'unanimità dei presenti.

Titolo II - Della discussione e della votazione

Art. 5. Discussione.

1. All'inizio della riunione il Direttore espone le opportune comunicazioni.
2. In apertura di seduta, ogni componente può rivolgere - per iscritto - interrogazioni al Direttore. Il Direttore risponde alle interrogazioni nel corso della stessa seduta o, al più tardi, in quella immediatamente successiva.
3. La discussione è aperta dal Direttore che illustra l'argomento o la proposta di delibera all'ordine del giorno ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.
4. Il Direttore precisa i casi in cui il testo della delibera sarà approvato seduta-stante: si intende approvata seduta stante ogni delibera assunta sulla base di un testo scritto esistente, siglato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.
5. Le deliberazioni così raggiunte sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio Accademico non decida di sospenderne l'esecutività sino all'approvazione del verbale (ovvero nel corso della seduta successiva).
6. I membri del Consiglio Accademico che intervengono alla discussione debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e possono presentare emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso.
7. La durata degli interventi non potrà eccedere i 10 minuti; tuttavia, il Direttore, in caso di argomenti di particolare rilevanza può consentire che tale limite venga elevato a 15 minuti; si prescinde dal



limite di durata in caso di relazioni di studio a cura dei Presidenti delle Commissioni di cui al Titolo III seguente.

8. Ciascun Consigliere non può intervenire per più di 2 volte sullo stesso argomento oggetto di discussione, eccezion fatta per le dichiarazioni di voto.
9. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione; il Consiglio Accademico decide immediatamente su tali richiami.
10. Quando tutti gli iscritti abbiano terminato di parlare, il Direttore o il relatore ed uno dei presentatori della proposta di delibera possono prendere la parola per eventuali chiarimenti per replicare. Dopo ciò il Direttore dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed accetta le iscrizioni a parlare per le eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 6. Votazione.

1. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione.
2. Una volta effettuate le dichiarazioni di voto, il Direttore dichiara il passaggio alla votazione.
3. L'espressione del voto è, di norma, palese.
4. Tuttavia, per le designazioni elettive, quando il Direttore o almeno 7 membri del Consiglio Accademico ne facciano espressa richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
5. La componente studentesca interna al Consiglio esprime il proprio parere su ogni proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. La partecipazione a deliberazioni concernenti compiti didattici, argomenti che implicano la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e le individuazioni di professori negli Organi o nelle strutture didattiche e scientifiche del Conservatorio, è riservata alla solo componente Docente del Consiglio.
6. Verificati i voti, il Direttore proclama l'esito della votazione.
7. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.

Titolo III. - Delle Commissioni

Art. 7. Commissioni

1. Il Consiglio Accademico può nominare al suo interno, qualora ne ravvisi la necessità, Commissioni - con compiti istruttori e consultivi - riguardanti argomenti o ambiti di particolare rilevanza.
2. Alle Commissioni possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva, Docenti del Conservatorio esterni al Consiglio Accademico, in virtù di specifiche competenze.

Art. 8. Convocazione delle Commissioni.

1. Le Commissioni sono convocate e presiedute da un Presidente eletto dalla Commissione stessa. I Presidenti delle Commissioni, in accordo con il Direttore, fissano il calendario dei lavori.

2. Le Commissioni istruiscono le proposte di delibera per il Consiglio Accademico, redigono documenti da sottoporre allo stesso ed esprimono per iscritto pareri sui problemi di loro competenza.

Titolo IV - Verbalizzazione delle adunanze

Art. 9. Verbali.

1. I verbali delle adunanze del Consiglio Accademico debbono essere trascritti in appositi registri.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Direttore (in qualità di Presidente) e dal Segretario.
3. I verbali debbono essere letti ed approvati nella medesima seduta o, di norma, in quella immediatamente successiva.
4. Ogni Consigliere può richiedere che il proprio intervento venga riportato integralmente nel verbale; in tal caso, il Consigliere fornisce il testo scritto dell'intervento al Segretario entro il termine della seduta.
5. Sulla approvazione del verbale i membri del Consiglio Accademico possono prendere la parola, per chiedere una rettifica o per fatto personale, con tassativa esclusione di ogni riesame di merito su proposte già approvate o respinte.

Art. 10. Composizione del verbale

1. Il verbale deve indicare:
 - a) Il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b) i nomi dei membri del Consiglio Accademico presenti e di quelli assenti;
 - c) l'ordine del giorno;
 - d) i punti essenziali dell'andamento della discussione;
 - e) gli interventi specifici, se consegnati per iscritto al Segretario con richiesta di inserimento a verbale;
 - f) le dichiarazioni di voto;
 - g) le decisioni di voto con l'indicazione del numero dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli;
 - h) le deliberazioni adottate.

Art. 11. Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Accademico.

1. Copie dei verbali sono a disposizione dei membri del Consiglio Accademico almeno 5 giorni prima dell'adunanza nella quale sono sottoposti ad approvazione.
2. La pubblicità è attuata con la pubblicazione della copia del verbale in apposita bacheca, nonché attraverso pubblicazione sul sito internet del Conservatorio, in area web dedicata.
3. Nell'area web di cui al comma precedente, sono analiticamente indicate le delibere del Consiglio ordinate per materia.

Titolo V - Disposizioni finali

CONSERVATORIO DI MUSICA «NICCOLÒ PICCINNI»

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 12. Modificazioni e interpretazione del Regolamento.

1. Per le modificazioni e l'abrogazione del presente regolamento è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata di 9 membri del Consiglio Accademico.
2. L'interpretazione del presente regolamento spetta al Consiglio Accademico.
3. Qualsiasi disposizione contenuta nel presente Regolamento che dovesse risultare in contrasto con le norme dell'adottando Regolamento Generale del Conservatorio, si riterrà abrogata.

Prot.n. 2941
Bari 5/3/2014

Il Presidente
dott. Pietro Centrone

